



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 001131 Seduta del 23 DIC 2010

Presidente

**ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI Vice Presidente  
DANIELE BELOTTI  
GIULIO BOSCAGLI  
LUCIANO BRESCIANI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ROMANO COLOZZI  
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI  
ROMANO LA RUSSA  
CARLO MACCARI  
STEFANO MAULLU  
MARCELLO RAIMONDI  
MONICA RIZZI  
GIOVANNI ROSSONI  
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario

*Marco Pilloni*

Su proposta

del Presidente **Roberto Formigoni** di concerto con l'Assessore **Luciano Bresciani**

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU).

Il Dirigente **Filomena Lopodoto**

Il Direttore Generale **Carlo Lucchini**

Il Segretario Generale **Nicola Maria Janese**

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 1 pagine di allegati,

parte integrante

Il Direttore Centrale **Luca Dainotti**



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**VISTA** la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale così come stabilita dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 con particolare riguardo agli artt. 3 e 3 bis;

**VISTA** la L.R. 30.12.2009, n. 33;

**RICHIAMATA** la d.g.r. n. VIII/7004 del 09.04.2008 con la quale il dott. Alberto Zoli è stato nominato direttore generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, con scadenza 31.12.2010;

**RITENUTO** di procedere alla nomina del direttore generale della citata azienda a far data dal 01.01.2011;

**RICHIAMATE** le dd.g.r. n. IX/819 del 24.11.2010 e n. IX/938 del 01.12.2010 con cui la Giunta Regionale ha aggiornato l'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pubbliche lombarde;

**VISTO** lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale approvato con la d.g.r. n. VIII/6323 del 22.12.2007, da ultimo modificato con la d.g.r. n. IX/892 del 01.12.2010, che ha previsto:

- il trattamento economico annuo pari a € 154.937,06 ;
- i riferimenti disciplinanti il rapporto fiduciario;
- le cause di decadenza e di risoluzione del rapporto di lavoro;
- la verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi trascorsi diciotto mesi dalla nomina;

**DATO ATTO** che ai sensi della normativa vigente l'incarico può avere una durata massima di cinque anni e che la programmazione regionale (PRS e PSSR) è su base quinquennale e la programmazione aziendale (Piani strategici e Piano di Organizzazione) è su base triennale;

**RITENUTO**, pertanto, che la migliore soluzione rispetto alle esigenze di programmazione sia quella di procedere al conferimento di un incarico quinquennale sottoposto ad una verifica al compimento del triennio;





**Regione Lombardia**  
**LA GIUNTA**

---

**STABILITO** a tal fine che, entro il 31.12.2013 la Giunta regionale, sentiti gli interlocutori istituzionali del sistema socio-sanitario regionale dovrà procedere a detta verifica, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato triennali, oltre che del rispetto della programmazione regionale e del grado di soddisfacimento del bisogno socio-sanitario espresso dal territorio, e che l'esito positivo comporterà la prosecuzione dell'incarico per il successivo biennio, mentre in caso di esito negativo l'incarico cesserà al termine del triennio;

**DATO ATTO** che restano ferme la conferma o meno dell'incarico dopo i primi 18 mesi, nonché le fattispecie di decadenza/risoluzione previste dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO** della comunicazione alla Giunta nella seduta del 01.12.2010 n. 964 da parte del Presidente, di concerto con gli Assessori alla Sanità e Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, in ordine al deposito presso le segreterie degli Assessori Bresciani e Boscagli, oltre che presso la competente U.O. Rapporti istituzionali, giuridico legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale della Direzione Generale Sanità, delle schede sintetiche riepilogative dei curricula dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie pubbliche lombarde, così come individuati dalle richiamate dd.g.r. n. IX/819 del 24.11.2010 e n. IX/938 del 01.12.2010;

**PRESO ATTO**, inoltre:

- dell'incontro tenutosi in data 17.12.2010 tra il Presidente, l'Assessore alla Sanità, l'Assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale e i Presidenti, o loro delegati, delle Conferenze dei Sindaci delle ASL della Lombardia;
- della Consulta regionale Sanità in data 20.12.2010;
- dell'incontro tenutosi in data 21.12.2010 con i rappresentanti del Terzo settore

nei quali si è discusso dell'imminente scadenza al 31.12.2010 degli incarichi di tutti i direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere pubbliche della Lombardia;

**DATO ATTO** che nel corso dell'odierna seduta sono stati esaminati i profili sintetici e le posizioni di tutti i candidati idonei, concretizzandosi una convergenza sui candidati da nominare;

**PRESO ATTO** che il Presidente, in seguito a tale valutazione collegiale, propone di concerto con





**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

l'Assessore alla Sanità per la nomina in oggetto, il dott. Alberto Zoli, di cui si indica di seguito il profilo professionale:

***CURRICULUM DEL DOTT. ALBERTO ZOLI***

**Incarico attuale**

*dal 15.04.2008 ad oggi*

*direttore generale dell'Azienda  
Regionale Emergenza Urgenza*

***Esperienze Professionali significative***

*07.01.2003 al 14.04.2008*

*direttore sanitario presso l'Azienda  
Ospedaliera della Provincia di Lecco*

Il *curriculum vitae* del candidato evidenzia che lo stesso ha maturato una qualificata e pluriennale esperienza dirigenziale di direzione tecnica o amministrativa, per cui l'indicazione del dott. Alberto Zoli per la nomina a direttore generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, appare pienamente condivisibile e preferibile, ben potendosi ricavare dal curriculum, la convinzione del raggiungimento di un alto grado di coerenza e convergenza delle capacità maturate rispetto alle mansioni da svolgere;

**RITENUTO** di stabilire che l'incarico decorra dal 01.01.2011 fino al 31.12.2015, fatte salve le verifiche intermedie dopo i primi 18 mesi e al termine del triennio;

**RITENUTO**, altresì, di assegnare al direttore generale, per il periodo di tre anni, i seguenti obiettivi, meglio specificati nel contratto di prestazione d'opera intellettuale che disciplina l'incarico:

- Rispetto della normativa nazionale e regionale; Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 e Patto della Salute del 28.09.2006 e successive modifiche e/o integrazioni; Intesa Stato-Regioni del 23.10.2009 e Patto della Salute del 03.12.2009 e successive modifiche e/o integrazioni;





**Regione Lombardia**  
**LA GIUNTA**

---

- Rispetto integrale delle regole di gestione socio-sanitaria definite annualmente dalla Giunta regionale;
- Attuazione del modello organizzativo dell'AREU come definito dalla d.g.r. n. VIII/6994/2008 ed eventuali successive integrazioni;
- Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi;
- Rispetto e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di sistema;

**RITENUTO** infine di dover evidenziare la necessità di assicurare, pur nell'ambito dell'autonomia e discrezionalità del direttore generale, un'elevata qualità complessiva di governo aziendale;

**CONSIDERATO** che, a tal fine, particolare rilevanza assume l'individuazione da parte del direttore generale dei suoi principali collaboratori e cioè del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che dovranno essere individuati fra coloro che sono inseriti nell'elenco dei candidati idonei ai sensi della d.g.r. n. IX/1009 del 15.12.2010. Il direttore generale dovrà procedere alla nomina degli stessi tramite l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato e la sottoscrizione del contratto con l'espressa indicazione che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza dall'incarico (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 295/2009);

**A VOTI** unanimi espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che si intendono integralmente riportate:

1. di nominare il dott. Alberto Zoli direttore generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, con decorrenza dal 01.01.2011 fino al 31.12.2015, fatte salve le verifiche intermedie di cui in premessa:
  - dopo i primi 18 mesi;
  - al termine del triennio sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato triennali, oltre che del rispetto della





## Regione Lombardia

LA GIUNTA

programmazione regionale e del grado di soddisfacimento del bisogno socio-sanitario espresso dal territorio, e che l'esito positivo comporterà la prosecuzione dell'incarico per il successivo biennio, mentre in caso di esito negativo l'incarico cesserà al termine del triennio;

2. di assegnare al dott. Alberto Zoli, per il periodo di tre anni, i seguenti obiettivi, meglio specificati nell'allegato al contratto di prestazione d'opera intellettuale che disciplina l'incarico:
  - Rispetto della normativa nazionale e regionale; Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 e Patto della Salute del 28.09.2006 e successive modifiche e/o integrazioni; Intesa Stato-Regioni del 23.10.2009 e Patto della Salute del 03.12.2009 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - Rispetto integrale delle regole di gestione socio-sanitaria definite annualmente dalla Giunta regionale;
  - Attuazione del modello organizzativo dell'AREU come definito dalla d.g.r. n. VIII/6994/2008 ed eventuali successive integrazioni;
  - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi;
  - Rispetto e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di sistema;
3. di stabilire che al dott. Alberto Zoli, si applicano le condizioni contrattuali approvate dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. VIII/6323 del 22.12.2007 da ultimo modificate con la d.g.r. n. IX/892 del 01.12.2010;
4. di stabilire che il direttore generale dovrà individuare il direttore amministrativo e il direttore sanitario fra coloro che sono inseriti nell'elenco dei candidati idonei ai sensi della d.g.r. n. IX/1009 del 15.12.2010 e dovrà procedere alla loro nomina tramite l'adozione di apposito provvedimento adeguatamente motivato e la sottoscrizione del contratto con l'espressa indicazione che il compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza dall'incarico (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 295/2009).



IL SEGRETARIO

*Marco Pilloni*

